

COMUNE DI CARRARA
REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1: Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Art. 2 Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Carrara, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

2. Il Comune di Carrara riconosce agli animali che interagiscono con l'uomo per qualunque attività il diritto di non essere sottoposti ai disagi dipendenti:

- a) dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione;
- b) da fattori ambientali;
- c) dal dolore, dalle malattie e dagli stimoli comunque dannosi;
- d) dall'impossibilità di poter manifestare le caratteristiche etologiche proprie della specie;
- e) dalla paura e dallo stress.

3. Il Comune di Carrara, in base all'art. 2 della Costituzione, riconosce la libertà ad ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana. Contrasta, quindi, ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali ed altresì contrasta ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

4. La città di Carrara, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli e opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione, soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

5. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali, e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune di Carrara promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

6. Il Comune di Carrara si impegna affinché le modifiche degli assetti del territorio debbano tener conto degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza e presenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 3 Tutela degli animali.

1. Il Comune di Carrara riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali. Il Comune di Carrara, in base alla L. 281/91, alla L.R.T. 59/2009 come modificata ed integrata dall L.R.T. 30/2015, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

2. Il Comune di Carrara si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

3. Il Comune di Carrara in ottemperanza al D.Lgs. 02/01/2018, n. 1 "Codice della protezione civile" tutela la vita e l'integrità fisica degli animali dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo. Assicura il soccorso e l'assistenza agli

animali e la riduzione dell'impatto dell'evento calamitoso, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate.

Art. 4 Competenze del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile e delle norme del Codice Penale, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

3. Il Sindaco, in collaborazione con gli uffici ASL competenti, quando necessario, e in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:

a) sia ritenuto non idoneo per l'aver posto in essere metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale a tutela degli animali;

b) non denunci per due volte lo smarrimento dell'animale o non ritiri l'animale fuggito e poi catturato dal canile comunale o altra struttura appositamente autorizzata, accreditata e convenzionata con il Comune di Carrara;

c) nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 Codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come istituiti e modificati dalla Legge 189 del 20 luglio 2004 e s.m.i.;

4. Nei casi di sanzione amministrativa per illeciti amministrativi in materia di tutela degli animali senza pregiudizio per l'azione penale, il Comune di Carrara può provvedere al sequestro amministrativo degli animali, perfezionando la successiva confisca in base al combinato disposto di cui agli articoli 13 e 20 della legge 689 del 1981, nei casi in cui il provvedimento sia divenuto inoppugnabile o nei casi di successive inottemperanze ai divieti imposti.

5. In caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni di maltrattamento, gli organi di vigilanza, anche avvalendosi della struttura della competente Azienda U.S.L., accertano la violazione e provvedono al loro ricovero presso idonee strutture autorizzate e accreditate, che possono affidarlo in custodia a persone in possesso dei requisiti ritenuti adeguati previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

6. Gli animali di proprietà del Comune di Carrara non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per i reati contemplati al precedente comma 3. lettera c). La dichiarazione di non aver riportato condanna o di non aver patteggiato dovrà essere inserita nei moduli di adozione ed avverrà tramite autocertificazione allegata o parte integrante del modulo o cessione a qualsiasi altro titolo.

7. Il Comune, all'esito degli accertamenti derivanti da segnalazioni da parte di privati cittadini e/o di associazioni animaliste e/o d'ufficio, tramite l'UDA, dispone l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di imperatività immediatezza ed esecutorietà.

8. Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui ai precedenti punti sono inviati alle Forze di polizia, agli organi di vigilanza e controllo ed alle Guardie zoofile presenti sul territorio.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.

Art. 5 Definizioni.

1. La definizione generica di animale di cui al presente regolamento, quando non diversamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali, vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del loro ciclo vitale, presenti sul territorio comunale nell'ambito di un rapporto di interazione e convivenza con l'uomo, detenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della

normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157 e s.m.i, nonché dall'art. 27 L.R.T. 3/1994.

3. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- “interazione”: rapporto tra animale e uomo per finalità di affezione, sociali, terapeutiche o economiche, senza sfruttamento dell'animale per finalità alimentari;
- “convivenza”: situazione di fatto in cui si realizza una forma di interazione tra animale e uomo;
- “necessità”: insieme dei bisogni minimi e delle esigenze degli animali, compatibili con le modalità di convivenza;
- “animali mansuefatti” sono quegli animali originariamente selvatici ma addomesticati dall'uomo, che hanno conseguito l'abitudine a ritornare (consuetudo revertendi) dove abitualmente vengono accuditi;
- “responsabile di un animale”: il proprietario o chiunque conviva con animali; chiunque accetti di detenere un animale non di sua proprietà per un periodo determinato; il rappresentante legale, qualora proprietaria sia una persona giuridica; il Sindaco per quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979.

Art. 6 Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Carrara ad eccezione di quanto disposto dal seguente art.7 o da norme di rango superiore o speciali che li riguardino

Art. 7 Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) agli animali impiegati in attività già oggetto di specifica disciplina, per gli aspetti espressamente considerati, quali allevamento zootecnico, caccia, pesca, sperimentazione, derattizzazione, disinfezione, giardini zoologici, bioparchi e centri di recupero;
- b) agli animali che vivono allo stato libero e non interagiscono con l'uomo fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento;
- c) ai feti e agli embrioni animali;
- d) alle attività di disinfezione e derattizzazione;
- e) ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di protezione civile e dei Vigili del Fuoco;
- f) ai cani da guardia e da conduzione delle greggi, quando stanno espletando le funzioni a cui sono preposti e fatte salve le norme sul maltrattamento degli animali.

2. Fermo quanto disposto dall'art 10, comma 1) e 2) del presente regolamento, rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli animali qualora si instauri un rapporto di convivenza ed interazione tra questi e l'uomo e/o risultino comunque mansuefatti.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 8 Detenzione di animali.

1. Il responsabile o chi detiene un animale a qualsiasi titolo deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela. In particolare:

- a) assicura all'animale cibo ed acqua di tipo ed in quantità sufficiente e con periodicità adeguata secondo la specie, le classi d'età, il sesso, lo stato fisiologico e la razza a cui appartiene;
- b) garantisce all'animale le cure sanitarie periodiche presso i veterinari, ove e se previste e, comunque, ogniqualvolta il suo stato di salute lo renda necessario;
- c) garantisce l'equilibrio fisico dell'animale mediante adeguate possibilità di movimento;
- d) garantisce l'equilibrio comportamentale e psicologico dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia;
- e) adotta misure idonee a prevenire l'allontanamento dell'animale dai luoghi di abituale soggiorno;
- f) assicura all'animale un ricovero idoneo e pulito;
- g) garantisce l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica

incolumità.

2. A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche anagrafiche e comportamentali.

3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia o altro riparo non dovranno essere appoggiati direttamente al suolo, essere adeguati alle dimensioni dell'animale in modo da custodirlo assicurando adeguate condizioni di sicurezza, spazio, temperatura, ventilazione ed illuminazione, igiene e pulizia. Il responsabile o detentore dovrà adeguare le modalità di custodia a quanto prescritto all'allegato A del presente regolamento.

4. E' fatto divieto generale di tenere i cani alla catena o ad altri analoghi mezzi di ritenzione (per esempio corda). L'uso è consentito solo quando non sia possibile evitare la fuga dell'animale alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne per un tempo massimo di 6 (sei) ore giornaliere e a condizione che la catena, di peso non superiore al 10% del peso del cane, sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 9 Smarrimento, rinvenimento, cattura, ferimento e soppressione degli animali di affezione.

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia, comunque entro 48 ore, al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio o alla Polizia Municipale che lo comunicherà al predetto Servizio.

2. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze di Polizia. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

3. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo, senza ritardo, alla Polizia Municipale e/o alla ditta convenzionata col Comune di Carrara.

4. Ferme restando le disposizioni del Titolo II, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, la cattura di cani e altri animali di affezione vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario, di emergenza medico-veterinario, di controllo delle nascite e in caso di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica.

5. La cattura per le finalità di cui al comma 4 è effettuata mediante personale dedicato o convenzionato col Comune di Carrara. La cattura è effettuata con metodi tali da non arrecare danno all'animale, mediante attrezzature idonee alla specie oggetto dell'intervento.

6. Gli animali d'affezione vaganti rinvenuti sul territorio comunale sono immediatamente sottoposti alla procedura di lettura del microchip o del tatuaggio mediante verifica del dispositivo di identificazione. Gli animali iscritti all'Anagrafe regionale canina, i felini aventi chip o comunque gli animali riconosciuti come propri dal detentore, sono restituiti a quest'ultimo cui sono addebitate le spese per la cattura e ogni eventuale onere ulteriore. Gli animali non identificati non possono essere soppressi, salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, e non possono essere destinati alla sperimentazione: a questi animali deve essere apposto il microchip e, se non reclamati entro il termine di sessanta giorni, possono essere ceduti a privati, che diano garanzie di buon trattamento, o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico previsto per legge.

7. Gli animali d'affezione, anche nel caso siano ritrovati o catturati, possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o gravemente infortunati e incurabili, previa certificazione dei medici veterinari che hanno in carico l'animale. La soppressione è effettuata solo ed esclusivamente da medici veterinari, con farmaci ad azione eutanasiaca, previa anestesia profonda e solo nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata sempre dal medico veterinario. Qualora l'animale risulti iscritto all'Anagrafe regionale, la soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica, avviene previo consenso del detentore se tempestivamente raggiungibile: in caso contrario, e solo per evitare inutili sofferenze, si procede senza il consenso.

8. Gli interventi chirurgici di sterilizzazione di animali d' affezione vaganti, finalizzati al controllo delle nascite, possono essere effettuati decorsi sessanta giorni dalla cattura, per consentire il reclamo dell'animale ai sensi dell' articolo 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

9. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso adottando tutte le cautele per la sua salvaguardia ed evitando atti che ne impediscano il rientro nella comunità o nel nido da cui proviene.

10. L'utente della strada, in caso di incidente, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Art. 10 Rinvenimento, soccorso e recupero fauna selvatica.

1. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a comunicarlo senza ritardo al soggetto privato convenzionato con la Regione Toscana, competente per territorio, ed eventualmente a consegnarla al medesimo entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento.

2. Fermo il divieto di detenere specie appartenenti alla fauna autoctona di cui al seguente art. 16, nel caso in cui vengano rinvenute uova covate, piccoli nati o cuccioli in difficoltà, appartenenti a specie di fauna selvatica autoctona, ed occorra agire per sottrarli a sicura morte o distruzione, il cittadino è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune di Carrara (U.D.A. o Polizia Municipale) o alla ditta convenzionata entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento. In questo caso il recupero e soccorso competono al soggetto privato convenzionato con la Regione Toscana, competente per territorio, solo quando il Comune di Carrara è impossibilitato a garantire il servizio.

Art. 11 Maltrattamento di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali in contrasto con le vigenti norme di legge e con il presente regolamento.

2. Sono vietate, e comportano maltrattamento, con le eccezioni di cui al seguente comma 3 le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l'aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici.

In particolare sono vietati:

- a) il taglio della coda;
- b) il taglio delle orecchie;
- c) la recisione delle corde vocali;
- d) l'asportazione di speroni e artigli;
- e) l'asportazione o la limatura dei denti.

3. Qualora sia necessario, per situazioni patologiche, gli interventi di cui al comma 2 sono effettuati solo da medici veterinari su animali padronali e identificati. Il medico veterinario rilascia al responsabile dell'animale un certificato da cui risulti la necessità terapeutica dell'intervento e ne invia copia all'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) di riferimento, entro quindici giorni dall'effettuazione dell'intervento. Il certificato veterinario segue l'animale ed è presentato quando richiesto dalle autorità competenti.

4. E' vietato isolare o lasciare cani, gatti o altri animali d' affezione, non accuditi per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso. L'incompatibilità con le necessità sopradette è desumibile dallo stato dei luoghi in cui l'animale viene detenuto (es. quantità di deiezioni presenti) e dall'esame dell'animale stesso (es. ferite purulente, parassitosi evidente ecc....).

5. E' vietato tenere animali in cavedi, balconi e terrazze se non è per loro possibile accedere all'interno dell'abitazione. E' altresì vietato isolare gli animali in locali di servizio, quali anche rimesse o cantine, oppure segregarli in contenitori, scatole o gabbie (ad eccezione di pesci, rettili, roditori e di uccelli, le cui gabbie dovranno comunque rispettare le misure di cui all'allegato A del presente regolamento), anche se poste all'interno dell'abitazione.

6. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario.

7. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in

particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

8. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

9. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

10. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.

11. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete.

12. E' vietato mettere gatti alla catena o alla corda e lasciarli chiusi in gabbie, salvo trasporto o motivata disposizione scritta del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e la fine del trattamento.

13. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici, detenuti in cattività, di riprodurre le condizioni climatiche e fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, ottimali per evitare stress psico-fisico; è fatto obbligo, inoltre, garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

14. E' vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri e attività autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione, ai soli fini della detenzione temporanea, si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.

15. Il Comune di Carrara non autorizza sul suo territorio allevamenti di animali per fini di ricerca, sperimentazione e produzione di pellicce.

16. Deve essere garantita agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine trattamento.

17. Nei luoghi chiusi è vietato esporre gli animali a suoni, rumori o musiche ad un livello tale da essere considerato nocivo.

Art. 12 Trasporto di animali.

1. E' consentito lasciare gli animali soli e incustoditi all'interno di autovetture solo per brevi periodi. E' sempre vietato lasciare gli animali soli e incustoditi all'interno di autovetture nel periodo estivo o comunque quando la temperatura esterna può creare malessere all'animale.

2. Ai sensi dell'art. 169 del Codice della Strada è consentito il trasporto di un animale domestico purché non costituisca impedimento o pericolo per la guida.

3. E' consentito trasportare animali domestici in numero superiore a uno purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo. In tali casi:

a) le gabbie e i contenitori devono garantire una sufficiente ed adeguata circolazione d'aria;

b) nel vano posteriore vi sia spazio sufficiente a consentire all'animale la stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi;

c) in tutti i casi siano adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche.

3. È sempre vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato dall'abitacolo.

4. Il trasportatore dell'animale deve adottare le seguenti misure:

a) frequenti interruzioni del viaggio ogniqualvolta l'animale trasportato presenti segni di stress, al fine di garantirne il riposo, l'alimentazione, l'idratazione, l'espletamento di bisogni fisiologici e la sgambatura;

b) nel caso in cui gli animali vengano collocati in contenitori, questi devono essere idonei a garantire la massima sicurezza.

5. Le misure di cui al presente articolo sono adottate sia in caso di trasporto con automobili private che da trasportatori professionali, salvo quanto previsto dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320

Art. 13 Addestramento ed educazione.

1. L'attività di addestramento di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.
2. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di collari a strozzo, con punte, elettronici o elettrici o comunque altro mezzo che possa provocare dolore.
3. È vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltare l'aggressività.
4. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al Comune di Carrara che provvede a darne comunicazione all'azienda USL di riferimento.
5. Gli addestratori registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale, o gruppo di animali soggetti all'addestramento; il registro è vidimato dall'azienda USL.
6. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, salvo quando si instauri un rapporto di convivenza ed interazione tra di essi e l'uomo.

Art. 14 Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione. Adozioni a distanza.

1. Il Comune di Carrara favorisce e stimola l'adozione dei cani e dei gatti da parte dei privati cittadini o delle associazioni animaliste iscritte agli albi di cui al D. Lgs 117/2017.
2. Sono adottabili tutti i cani dei quali è responsabile il Comune di Carrara nonché quelli di proprietà catturati sul territorio comunale perché vaganti il cui responsabile non ne reclami la restituzione entro sessanta giorni dalla data di cattura. Sono altresì adottabili i cani vaganti, catturati sul territorio comunale, qualora il responsabile sia individuabile e reperibile ma dimostri di non poterlo tenere presso di sé, secondo i criteri previsti in tema di rinuncia alla detenzione di cui ai seguenti articoli.
3. L'adozione avviene a seguito del periodo di osservazione e profilassi sanitaria effettuato tramite il servizio sanitario dell'azienda sanitaria competente nonché di sterilizzazione obbligatoria, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.
4. Possono presentare la propria richiesta di adozione tutte le persone maggiorenti - con diritto di prelazione a parità di scelta dei cittadini residenti nel Comune di Carrara - in grado di garantire un adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo in relazione alla taglia ed alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie. Costituiscono altresì impedimento alla richiesta di adozione l'essere nella condizione o l'essere incorsi nelle violazioni di cui all'art. 4, comma 3, lettere da a) a c) del presente regolamento. L'assenza di detto impedimento deve essere autocertificata dal richiedente in occasione della domanda di adozione.
5. Per tre anni dalla data di adozione, al fine di fare verificare le condizioni di detenzione del cane, gli uffici comunali competenti possono, anche su richiesta telefonica, chiedere all'adottante di mostrare il cane. Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale, si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l'adozione, disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata. La disponibilità all'assoggettarsi agli accertamenti deve essere sottoscritta nell'atto di accettazione dell'adozione.
6. Qualora l'adottante ceda il cane ottenuto in adozione, al nuovo affidatario residente nel territorio comunale si applicano le norme previste al punto che precede, per il periodo dei tre anni decorrenti dalla data della nuova adozione. Per tale motivo l'adottante è tenuto a comunicare all'ufficio comunale competente il nome del nuovo detentore, oltre ad assicurare la variazione di responsabilità prevista dalla normativa vigente in tema di anagrafe canina.
7. L'adottante può valersi delle norme previste, in materia di rinuncia alla detenzione, dalla normativa comunale (art. 15). Una volta effettuata la rinuncia, qualora il soggetto di cui sopra richieda un nuovo affidamento, lo stesso sarà valutato solo ed esclusivamente a seguito del venir meno della causa che ha giustificato la rinuncia e previa valutazione della possibilità della ripetizione del disagio.
8. L'affidamento del cane in adozione non comporta alcuna spesa per l'adottante. Previa disponibilità di bilancio, inoltre, possono essere individuate con atto del Dirigente del settore ulteriori agevolazioni mai coincidenti con la liquidazione diretta all'adottante di somma di denaro. A titolo di esempio, le ulteriori agevolazione possono consistere in pacchi viveri, esoneri da spese sanitarie da sostenere per il cane o in

donazione di oggetti destinati al miglior mantenimento del cane quali cuccia, guinzaglio, pettorina e strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni.

9. Per chi non può accudire personalmente un cane, è prevista la formula dell'adozione a distanza di tipo assistenziale/educativo. L'adottante non diventa proprietario del cane, che rimarrà di proprietà e sotto la responsabilità della struttura comunale sino ad un eventuale adozione ordinaria, ma contribuisce alle spese di mantenimento del cane come da comma seguente e può contribuire, su base volontaria, alle spese veterinarie necessarie e, più in generale, al suo benessere.

10. La richiesta di adozione a distanza deve essere presentata al Comune di Carrara mediante compilazione della domanda appositamente predisposta dagli uffici, debitamente protocollata o inviata tramite raccomandata a/r o posta certificata, ed avviene mediante versamento di un contributo mensile per un importo non inferiore a 15 euro.

11. L'adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone tramite un referente responsabile di maggiore età (es. scuole, associazioni, ecc.). Gli adottanti di età inferiore ai diciotto anni devono presentare domanda sottoscritta dall'esercente la potestà genitoriale, su cui ricadranno gli oneri di cui ai commi 9, 10 e 15 del presente articolo, ed essere accompagnati nelle visite da un adulto che ne sarà responsabile e che si impegna a supervisionare l'applicazione delle norme indicate nel presente regolamento.

12. All'adottante a distanza verrà rilasciato un attestato in cui vengono indicati il nome e la foto del cane.

13. Chi adotta a distanza un cane può, previo accordo con i responsabili del canile, andare a fare visita di persona al cane prescelto, previo accordo con la struttura. Gli incontri potranno avvenire negli appositi spazi recintati. Gli operatori del canile hanno la possibilità di rifiutare la visita di un esemplare giudicato inadatto, quale un cane problematico e/o mordace, di difficile gestione per taluni in quanto eccessivamente esuberante, soltanto per il periodo di presenza della criticità rilevata. I responsabili del canile hanno altresì facoltà di non permettere la visita al verificarsi di particolari situazioni, quali casi di cani ammalati, o sotto particolari terapie, o ancora per motivi di condizioni climatiche inadeguate.

14. E' fatto divieto assoluto di somministrare cibo agli ospiti del canile sia dentro che fuori la struttura senza l'autorizzazione dei responsabili del canile.

15. Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere al canile, a proprie spese, ulteriori cure per il cane adottato.

16. Il cane in adozione a distanza rimane di proprietà comunale e sotto la completa tutela dell'Amministrazione e può essere dato in adozione definitiva a persone diverse dall'adottante a distanza. In questo caso l'adottante a distanza, fermo restando il diritto di prelazione per l'adozione, potrà scegliere un nuovo cane o cessare il versamento in denaro. Le somme eventualmente anticipate non verranno rimborsate ma destinate ad altri cani da individuare a cura dell'offerente.

17. Il competente ufficio comunale si riserva il diritto insindacabile di revoca dell'adozione a distanza nel caso in cui le regole suddette non vengano rispettate o qualora il comportamento dell'adottante risulti lesivo per il benessere del cane.

18. Le somme raccolte con l'adozione a distanza sono specificatamente destinate alla cura, al mantenimento e ai controlli sanitari del cane che si è scelto in affidamento a distanza e, ove residuo, potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per gli altri cani ospiti della struttura.

19. Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc.) per incentivare l'adozione anche a distanza dei cani ricoverati.

20. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma, è obbligatoria nei canili pubblici e privati.

Art. 15 Cessione del cane al canile rifugio.

1. Il proprietario residente nel Comune di Carrara, che voglia cedere e consegnare il proprio cane, deve inoltrare domanda al Sindaco del Comune di Carrara, compilata come da allegato C. La domanda viene accolta nel caso di valutazione positiva, dei seguenti gravi motivi, anche concorrenti, qualora il

proprietario li dimostri documentalmente: di essere destinatario del provvedimento ordinatorio; di trovarsi nell'impossibilità oggettiva di detenere il cane, a causa di un determinato fatto calamitoso (in questo caso il cane può essere ceduto al canile rifugio fino a cessazione delle cause); di trovarsi in condizioni di indigenza e di non avere conviventi registrati nello stato di famiglia in grado di occuparsi dell'animale; di essere invalido grave e/o gravemente ammalato e di non avere conviventi registrati nello stato di famiglia né futuri eredi in grado di occuparsi dell'animale; di trovarsi in condizioni di indigenza e in situazione di sfratto esecutivo, ricovero ospedaliero o in altra grave e documentata condizione che impedisca la detenzione del cane e di non avere conviventi registrati nello stato di famiglia né futuri eredi in grado di occuparsi dell'animale. Il conferimento del cane al canile rifugio comporta, fino all'adozione del cane o al suo decesso:

- a) Nessuna spesa per i cittadini con reddito familiare inferiore a € 15.000,00 annui;
- b) Una retta pari a € 1,00 al giorno per i cittadini con reddito familiare superiore a € 15.000,01 e fino a € 30.000,00;
- c) Una retta pari a € 2,00 al giorno per i cittadini con reddito familiare superiore a € 30.000,01 e fino a € 36.000,00
- d) L'intera retta per i cittadini con reddito familiare superiore ad € 36.000,01.

2. In caso di espressa volontà di rinuncia alla proprietà, il cane è immediatamente adottabile. In caso contrario, trascorsi sessanta giorni dalla data di ingresso nel canile, il cane può essere ceduto in adozione

3. La domanda, indirizzata al Sindaco, deve essere o portata al protocollo o inviata per raccomandata a/r o in via telematica tramite posta certificata. Il Sindaco si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento. Se la risposta è positiva, in caso di mancanza di posti disponibili in strutture rifugio, il Comune di Carrara provvede alla diversa sistemazione dell'animale in strutture che ne garantiscano comunque un'adeguata condizione di vita; decorsi quindici giorni, in assenza di risposta negativa, la domanda si intende accolta.

Art. 16 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica. Fanno parte della fauna selvatica le specie di vertebrati ed invertebrati dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve, ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie. Sono specie particolarmente protette quelle indicate dalla L.157/1992 Art.2 e dalla LRT 3/1994 e s.m.i.

Art. 17 Abbandono di animali.

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o alloctona, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' fatta salva la liberazione, in ambienti adatti, di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 18 Avvelenamento di animali.

1. E' severamente proibito a chiunque e su tutto il territorio comunale: preparare, miscelare, abbandonare, spargere, utilizzare in modo improprio o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, esche e bocconi avvelenati o in generale alimenti contaminati o contenenti sostanze esplosive, tossiche, nocive, compresi vetri, plastiche e metalli, in luoghi pubblici o privati, ai quali possano accedere animali. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o

nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge (Azienda USL) e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale. In caso di decesso dell'animale deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte al più vicino Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.

4. I medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza –indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva, al più vicino Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le finalità di cui al comma 3 e 5 del presente articolo.

5. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistico-venatorie, pastorali e/o delle altre attività collegate svolte nell'area interessata e provvedere ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile.

Art. 19 Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.

1. Nei punti delle sedi stradali di competenza comunale, dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, potranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico nonché apposita cartellonistica che segnali, con una figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata agli attraversamenti.

2. Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, potranno essere predisposti appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.

3. La cartellonistica di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui al comma precedente.

Art. 20 Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Carrara, sia sulle linee urbane che extraurbane.

2. È consentito l'accesso di un solo cane per detentore. Chiunque conduca cani è obbligato ad usare il guinzaglio e la museruola, ad eccezione che per i cani destinati all'assistenza delle persone prive di vista. È comunque consentito l'utilizzo del trasportino in alternativa al guinzaglio e museruola. Gli altri animali d'affezione sono custoditi in appositi trasportini. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

3. Il detentore che conduce l'animale sui mezzi di trasporto pubblico locale, assicura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno il dovere di informare, anche in caso di prenotazione telefonica, il rifiuto di trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Art. 21 Divieto di accattonaggio con animali aventi ruolo attivo nella pratica nonché con femmine in estro o in fase di allattamento e/o svezzamento, con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.

1. È vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio. Per ruolo attivo si intende qualsiasi impiego diretto dell'animale finalizzato a incrementare la frequenza delle offerte inclusa una sua stabulazione forzata.

2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, se ricorrono le condizioni di maltrattamento accertate dagli organi competenti, i proprietari e/o detentori degli animali di cui al comma primo saranno sottoposti alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981. Sono comunque fatte salve le violazioni previste in materia dal Codice Penale. Gli animali confiscati saranno posti in canile autorizzato o potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo ad Associazioni di volontariato animalista o a privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

3. Fermo quanto previsto al comma che precede, saranno comunque immediatamente sottoposti a confisca amministrativa, a prescindere dal ruolo attivo nella pratica di accattonaggio, i seguenti animali: femmine in estro, femmine con cuccioli in fase di allattamento e/o da svezzare; cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare; animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento.

Art. 22 Divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio.

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale donare animali direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, come premio, ricompensa, omaggio, regalo o a qualsiasi altro titolo nell'ambito di giochi, feste e sagre, lotterie, attività commerciali, spettacoli, luna park et similia.

2. È altresì vietato offrire in omaggio animali di qualsiasi specie ed età a fini commerciali o imprenditoriali.

3. La norma di cui al comma 1 non si applica alle associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste (iscritte al registro del Terzo Settore o degli enti pubblici), nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti

4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, viene disposta l'immediata cessazione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 23 Esposizione e vendita di animali

1. La vendita degli animali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R.T 59/09 e s.m.i. e al relativo regolamento di attuazione.

2. Non è consentita l'esposizione e la vendita di cani al di sotto dei tre mesi di età e di gatti al di sotto dei due mesi di età.

3. I titolari della attività degli esercizi commerciali fissi hanno l'obbligo di detenere gli animali in contenitori che rispettino i requisiti dimensionali di cui all'allegato A del presente regolamento.

4. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico in vetrina gli animali. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale devono essere: allocati in contenitori puliti e che rispettino i parametri di cui all'allegato A; riparati dal sole diretto; provvisti di acqua e di cibo; oscurati o posti in luogo oscuro durante le ore notturne.

5. Fermo l'obbligo di detenere gli animali in contenitori puliti e che rispettino i requisiti dimensionali di cui all'allegato A del presente regolamento, le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, possono tenere gli stessi in esposizione per non più di sei ore giornaliere, salvo diverso parere dell'Asl servizio veterinario, protetti dal sole, dal caldo, dal freddo e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari. Gli animali dovranno essere oscurati o posti in luogo oscuro durante le ore notturne. Nel caso si tratti di mostre si applica la LRT 59/09 e s.m.i.

6. È fatto obbligo per chiunque vende un animale di dotarsi di un registro di carico e scarico e di fornire adeguate istruzioni per il mantenimento, anche avvalendosi di apposite schede tecniche da consegnare

all'acquirente previa presa d'atto.

7. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio aventi partita IVA hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato in cui devono risultare le nascite, i decessi, con l'indicazione delle cause di morte, e le cessioni anche a titolo gratuito, con l'annotazione in conformità con la legge sulla privacy delle generalità degli acquirenti o destinatari.

8. È fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l'identificazione degli stessi laddove obbligatoria.

9. E' vietato vendere animali ai minorenni e a persone in evidente stato di alterazione psicofisica.

10. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni del presente articolo, viene disposta l'immediata cessazione dell'attività per tre giorni, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 24 Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. Le manifestazioni che prevedono l'impiego di animali, sono autorizzate dal Comune di Carrara sulla base dei criteri definiti dalla normativa vigente al momento dello svolgimento degli spettacoli, comprese le norme del presente regolamento. L'autorizzazione, concessa dal Comune di Carrara, è finalizzata anche a verificare che il trattamento degli animali sia in tutto rispettoso dei diritti loro riconosciuti dal presente regolamento e dalla normativa di riferimento di rango superiore, ed è sempre subordinata all'ottenimento del nulla osta rilasciato dal Servizio veterinario competente, nonché al parere dell'Ufficio comunale competente (UDA- Ufficio Diritti degli Animali). Detto nulla-osta dovrà tener conto delle eventuali ordinanze emesse in materia dal Sindaco e del presente Regolamento.

2. Da parte dell'Autorità Comunale può essere autorizzata l'installazione di strutture per spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali su terreni e in strutture private, delle quali l'operatore interessato all'installazione dimostri la disponibilità, che posseggano allacciamenti alle reti idrica, elettrica e fognaria, agevole collegamento alla viabilità pubblica ed adeguate vie di esodo. Le aree private ospitanti parchi o attività dello spettacolo viaggiante con animali sono considerate aree pubbliche agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento.

3. Le concessioni di suolo pubblico, sia ricorrenti che occasionali, a favore di imprese esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante con impiego di animali sono effettuate a norma del quinto comma dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e del presente Regolamento.

4. L'Amministrazione comunale è comunque manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da impropri utilizzi dell'area nonché da violazioni o mancata ottemperanza alle prescrizioni di esercizio eventualmente contenute nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

5. Recependo le raccomandazioni delle linee guida della Commissione Scientifica CITES del 19/04/2006, è fatto obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Carrara, con al seguito animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, di attenersi alle seguenti disposizioni, pena la mancata concessione o la revoca d'ufficio dell'autorizzazione e senza pregiudizio per l'azione penale:

a) I ricoveri degli animali al seguito debbono essere contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e impedisca la fuga degli animali;

b) Le aree esterne destinate agli animali devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

c) Le strutture di detenzione: devono essere dotate di sistemi che stimolino il comportamento naturale degli animali, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati; devono essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati; devono permettere a tutti gli animali di avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse; devono disporre, in caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi), di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza; devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti idonei, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura.

d) Il cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti, deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

e) È espressamente vietato frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento: un simile comportamento deve essere segnalato all'autorità giudiziaria come maltrattamento.

f) Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico. È espressamente vietato l'uso del fuoco negli spettacoli con animali.

g) In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse e somministrata in contenitori facilmente lavabili.

h) Non mantenere vicine, neppure durante il trasporto, specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda – predatore.

i) Non utilizzare gli animali prelevati in natura.

l) L'attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e dei regolamenti comunali in materia.

6. Il modulo di domanda, ai sensi degli articoli 68 e 80 TULPS, potrà essere reperito presso l'Ufficio competente (SUAP) ovvero on line, sul sito del Comune di Carrara, nel settore modulistica. In particolare la struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune di Carrara deve attenersi alle seguenti disposizioni:

a) Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo.

b) Il periodo di installazione dei circhi con animali è quello compreso tra il 15 Ottobre ed il 28 Febbraio di ogni anno e non verrà rilasciata più di una concessione all'anno. I circhi equestri e le mostre itineranti di animali sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni di effettivo spettacolo. Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza, comunque non superiore a 25 (venticinque) giorni, comprendente i giorni utilizzati per l'installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo.

c) Nelle domande dovranno essere specificati:

- il cognome e nome del richiedente, legale rappresentante del circo e/o spettacolo itinerante con animali;
- denominazione univoca del circo e/o spettacolo itinerante/Società con animali
- la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza;
- indicazione del gestore/responsabile degli animali e della struttura;
- elenco del personale dipendente e consulente utilizzato per la detenzione e cura degli animali con relative qualifiche. Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencati gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati.
- indicazione di recapito telefonico di un referente degli animali;
- il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.

d) Alla domanda dovrà essere sempre allegata:

- Copia della licenza d'esercizio;
- Copia della carta di identità del/dei titolare/i dell'impresa e comunque del legale rappresentante
- Copia dell'idoneità alla detenzione degli animali;
- Copia dell'autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art. 6 L.150/92 relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- Copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. Il contratto del veterinario deve prevedere: 1) l'impostazione di un programma di medicina preventiva; 2) la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi; 3) l'effettiva presenza e gli interventi di pronto

soccorso; 4) l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessario; 5) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

- Copia del piano di monitoraggio sanitario e medicina preventiva redatto dal medico veterinario comprensivo di cartelle cliniche e dal documento di valutazione delle caratteristiche degli alloggi, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, dei diversi esemplari, delle necessità nutrizionali.

- Planimetrie complete di misure, datate e firmate da un tecnico abilitato delle strutture interne ed esterne, destinate a:

1. chapiteux/tendone

2. carovane abitative e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta

3. animali pericolosi (presentate alla Prefettura all'atto dell'autorizzazione)

4. animali non pericolosi.

- Fotografia a colori dello chapiteux/tendone che si intende installare;

- Dichiarazione attestante le misure previste per garantire il benessere animale e la pubblica incolumità in caso di visita agli animali al seguito;

- Copia del piano alimentare redatto dal medico veterinario consulente. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati;

- Copia del piano di pulizia, disinfezione e quarantena adeguato, aggiornato all'anno corrente, contenente anche dichiarazione della presenza di un'area attrezzata per l'isolamento di eventuali animali malati;

- Copia del piano di emergenza in caso di fuga di animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali;

- Copia del piano di emergenza da attivare in caso di fuga degli animali preventivamente valutato e validato dal veterinario consulente relativamente all'adeguatezza dei sistemi e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale contenimento degli animali.

- Copia della Polizza Assicurativa R.C. e relativa quietanza valida per il periodo d'insediamento.

- Nominativo del veterinario dipendente/consulente, suo indirizzo, numero di iscrizione all'Albo e numero telefonico

La domanda deve contenere inoltre :

- Elenco completo di tutte le specie ospitate

- Dichiarazione che gli animali ospitati sono tutti riportati nei Registri di carico/scarico tenuto presso la struttura circense e sono tutti dotati di un sistema di identificazione individuale;

- Dichiarazione che per tutti gli animali per i quali è prevista, è presente regolare documentazione CITES e per gli animali non in CITES che i medesimi non sono stati prelevati in natura

- Elenco degli automezzi adibiti a trasporto animali

- Dichiarazione che le strutture destinate a ricovero per animali rispondono a quanto previsto al comma 5 del presente articolo;

- Dichiarazione del legale rappresentante del circo di non aver ricevuto condanne o rinvii a giudizio per maltrattamento di animali;

- Dichiarazione di disponibilità in ogni tempo per la verifica di documentazione e strutture in loco;

- Dichiarazione che il richiedente è consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda corrisponde a verità.

7. L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è comunque subordinata all'osservanza della seguente condizione, che dovrà essere soddisfatta almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione: aver stipulato fideiussione bancaria o assicurativa, con primaria compagnia, di Euro 6.000,00.

8. Le domande prive della documentazione di cui alle lettere c) e d) del comma 6 verranno respinte, quelle inviate e/o integrate oltre i termini fissati non saranno ritenute valide. La falsità di uno dei

documenti e/o la mendacia delle dichiarazioni, senza pregiudizio dell'azione penale, comporta l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione. Non saranno prese in considerazione, e saranno pertanto da considerarsi respinte, le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 6), lettera a).

9. Le domande, regolarmente pervenute, verranno iscritte in base alla data di presentazione e formeranno un elenco che verrà stilato a cura del competente Ufficio Comunale entro il 1° Marzo dell'anno per il quale è richiesta la concessione e prontamente comunicato agli aventi diritto.

10. Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mettere a disposizione degli organi di controllo e vigilanza, anche su semplice richiesta orale, i seguenti documenti, che dovranno essere sempre disponibili presso la struttura:

a) il registro di carico e scarico, ex art. 8-*sexies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili. Nel registro devono essere indicati: specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi; data di acquisizione; origine e provenienza. Tale registro dovrà degli organi di controllo e vigilanza;

b) il piano di alimentazione sottoscritto dal medico veterinario della struttura ed aggiornato all'anno corrente ed alle singole specie detenute che garantisca un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche dei singoli animali;

c) il piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, adeguato ed aggiornato all'anno corrente.

11. In sede di sopralluogo preventivo presso l'area circense da parte degli organi competenti al rilascio del nulla osta all'autorizzazione, qualora si riscontrassero che le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, e nel caso in cui tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, non sarà rilasciato il suddetto nulla osta. Nel caso in cui una delle violazioni indicate sia accertata a carico di un circo una volta autorizzato, gli organi accertanti richiederanno al Comune di Carrara, se i tempi lo consentono, la revoca dell'autorizzazione all'attività circense e, nelle more della stessa, procederanno alla ingiunzione della sospensione dell'attività circense *in toto* o limitatamente alla struttura inadeguata. Gli autori delle violazioni non potranno richiedere la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di accertamento delle violazioni stesse.

12. Fatte salve eventuali normative speciali, e qualora il fatto non costituisca illecito penale, le violazioni indicate dai commi 5 e 10 del presente articolo saranno accertate dagli organi di controllo e vigilanza a ciò preposti per legge o regolamento, dal Servizio Veterinario, dal Corpo di Polizia Municipale, nonché dalle guardie zoofile volontarie che opereranno sotto il coordinamento del Servizio Veterinario e/o del preposto ufficio UDA del Comune di Carrara.

Art. 25 Attività e terapie assistite da animali. Pet therapy.

1. Il Comune di Carrara promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza delle persone con l'impiego di animali.

2. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.

3. L'impiego di animali nell'ambito di percorsi assistenziali o terapeutici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Regolamento di attuazione della legge regionale Toscana 20 ottobre 2009, n. 59.

4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali (UDA) che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.

5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di Attività Assistite dagli Animali (AAA) e di Terapie Assistite dagli Animali (TAA) è vietato l'uso di cuccioli di età inferiore a sei mesi e di animali selvatici ed esotici.

6. L'idoneità dell'animale coadiutore allo svolgimento del progetto è attestata mediante apposita certificazione, con validità annuale, da un medico veterinario esperto in comportamento animale individuato dal responsabile del progetto. La certificazione avviene a seguito di valutazione sull'animale che ne attesta lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e

la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e, in generale, di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Associazioni o Enti del Terzo Settore

Art. 26 Accesso di animali d'affezione in visita a degenti presso Strutture sanitarie e ospedaliere, pubbliche e private accreditate.

1. Il Comune di Carrara agevola il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, collocate presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette, o ricoverate presso istituti di cura, con l'animale da affezione che vive nelle famiglie dei pazienti o con animali comunque utilizzabili per la «pet therapy», al fine di:

- a. Assicurare la continuità della relazione empatico-affettiva tra i degenti presso le Strutture sanitarie e i loro animali;
- b. Generare, dalla presenza degli animali, un effetto motivazionale utile a superare le difficoltà in atto del degente;
- c. Tutelare il benessere psico-fisico degli animali in visita, intesi come esseri senzienti e portatori di un valore intrinseco;

2. Gli animali d'affezione sono ammessi previa autorizzazione del responsabile dell'Unità operativa e/o Residenza interessata, che controlla, attraverso il libretto veterinario, la continuità nell'attenzione sanitaria da parte del referente, oltre all'iscrizione all'anagrafe dell'animale d'affezione.

3. Ogni Unità operativa e/o Residenza predisporrà gli orari delle visite con gli animali, in modo tale da non creare sovrapposizioni.

4. Il referente o delegato conduce l'animale con modalità e supporti adeguati a ogni specie nel rispetto del loro benessere (collari, pettorine, trasportini, ecc. guinzaglio di lunghezza adeguata, disponibilità di una museruola, ecc.), così come di quello delle persone circostanti.

5. Un incaricato mostrerà il percorso da seguire interessato all'accesso di animali e l'eventuale presenza di una saletta di uso comune dove svolgere la visita. Il referente dell'animale evita qualsiasi disturbo alle attività cliniche, mantenendo il costante controllo dell'animale nel rispetto delle indicazioni del personale e delle norme igieniche, di gestione e sicurezza.

6. Il mancato rispetto delle indicazioni e norme comporta l'allontanamento del referente dell'animale e di quest'ultimo.

Art. 27 Destinazione di cibo per animali.

1. Le Associazioni animaliste e ambientaliste, regolarmente iscritte ai registri di cui al D.Lgs n. 117/2017, e i privati cittadini che gestiscono strutture senza fini di lucro di ricovero per animali d'affezione e colonie feline, possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali, residui e eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

Art. 28 Associazioni animaliste, zoofile e ambientaliste.

1. Il Comune di Carrara promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e

i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

2. Le Associazioni animaliste, zoofile e ambientaliste del terzo settore iscritte negli elenchi di cui al D.Lgs n. 117/2017, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, quando collaborano anche tramite convenzione con il Comune di Carrara per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale:

- a) possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
- c) prestano e si fanno promotori di informazione e pubblicizzazione di tematiche inerenti gli animali

Art. 29 Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia in terreni privati propri o di terzi che prestino consenso scritto, solo e qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio e/o del medico veterinario privato che attesti quanto sopra prescritto.

2. L'Ufficio diritti degli animali può provvedere alla stipula di una convenzione attraverso la quale limitare i costi di incenerimento degli animali deceduti.

Titolo IV – CANI

Art. 30 Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi detiene, a qualsiasi titolo, un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto, devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

3. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.

4. Al fine di tutelarne il benessere, è consentito far abbeverare animali domestici, o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche; si specifica che è vietato far abbeverare direttamente dagli erogatori delle fontane i cani.

5. E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie

Art. 31 Divieto di detenzione a catena e dimensione dei recinti.

1. E' vietato detenere cani alla catena. La detenzione dei cani alla catena è consentita in via eccezionale, secondo quanto disposto dall'allegato A al presente Regolamento.

2. Per i cani custoditi in recinto la superficie deve rispettare le dimensioni di cui all'allegato A al presente Regolamento.

Art. 32 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, cimiteri.

1. Ai cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate, nonché nei luoghi condominiali e/o comuni con obbligo di utilizzare il guinzaglio della lunghezza massima di 1.50 mt e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

2. E' fatto divieto a chiunque di lasciare i propri cani incustoditi o privi di guinzaglio in aree pubbliche o in aree private ad uso pubblico, escluse le aree appositamente dedicate.

3. I cani identificati a rischio potenziale elevato dal Servizio Veterinario, devono essere sempre condotti

nei luoghi di cui al comma 1 del presente articolo mediante guinzaglio e con museruola. Il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo, è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni e/o danneggiamenti a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

4. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

5. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola.

Art. 33 Accesso alle aree di libera fruizione dell'arenile.

1. Al di fuori del periodo di vigenza dell'Ordinanza Balneare, nelle spiagge libere dell'arenile è sempre consentito l'accesso ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore e muniti di apposito guinzaglio della lunghezza massima di 1.50 mt.

2. Nel periodo di Vigenza dell'Ordinanza Balneare e di apertura degli stabilimenti balneari, l'accesso dei cani al mare, con ciò intendendo lo specchio acqueo prospiciente la spiaggia, è consentito fino alle ore 08,30 e dopo le 19,30, salvo quanto previsto da ordinanza sindacale istitutiva di Bau beach.

3. E' comunque sempre consentito l'accesso senza limitazione alcuna a:

- a) Cani bagnini per servizio di primo soccorso;
- b) Cani guida per non vedenti quando accompagnano il non vedente;
- c) Cani delle forze dell'ordine in servizio;
- d) Unità cinofila preparata al salvataggio nautico in possesso di apposito brevetto di salvataggio che dovrà essere esibito al momento del controllo;
- e) Cani utilizzati in Pet-Therapy. In questo caso deve esserci una specifica prescrizione medica

4. Nelle spiagge non dotate di ombreggio, acqua corrente e servizio di salvataggio, il detentore ha l'obbligo di dotarsi delle attrezzature utili ad assicurare il benessere degli animali, nonché di porre in essere tutte le cautele atte a garantire la propria e l'altrui incolumità, compresa quella degli animali. In particolare, l'accompagnatore deve avere cura che il cane non possa raggiungere i soggetti vicini; deve sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all'animale e provvedere per la zona d'ombra.

5. La fruizione della spiaggia è disciplinata, inoltre, dalle seguenti prescrizioni:

- a) possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
- b) sulla spiaggia, o durante la permanenza dei cani nello specchio d'acqua antistante, deve essere assicurata la presenza ravvicinata del proprietario o detentore per la relativa sorveglianza affinché gli animali non arrechino disturbo al vicinato né manifestino aggressività verso le altre persone o animali presenti;
- c) è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e a femmine durante il periodo estrale;
- d) le deiezioni solide degli animali sull'arenile devono essere immediatamente rimosse a cura dell'accompagnatore;
- e) gli animali non devono essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare; la responsabilità (civile e penale) per i danni causati dall'animale è del proprietario o detentore;
- f) ogni 3 ore circa il proprietario è tenuto a condurre l'animale fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica;
- g) nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane; viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia;
- h) dopo l'accesso al mare, al termine del bagno, i cani dovranno essere riassicurati al guinzaglio; durante la permanenza in acqua dei cani deve essere assicurata la presenza del proprietario o detentore

Art. 34 Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, mediante delimitazioni fisiche e appositi cartelli di cui al comma seguente, spazi destinati ai cani, dotati anche delle op-

portune attrezzature.

2. Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere:

- recinzione dell'area con paletti, preferibilmente in legno, e rete metallica con altezza minima pari a 1,60 m;
- cancelletto pedonale di ingresso ad apertura libera munito di chiavistello, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno sia dall'esterno;
- fornitura e posa di almeno una panchina a disposizione degli accompagnatori;
- fornitura e posa di cestino per la raccolta dei rifiuti;
- presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella a pulsante, se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica ed alla rete fognaria;
- illuminazione, se non presente;
- cartello installato sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambamento cani" e riportante un estratto delle norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area e gli estremi del presente Regolamento.

L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento dei cestini, della pulizia dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione e dello sfalcio dell'erba per almeno a 3 volte all'anno e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

La gestione delle aree suddette e, ove esistenti, delle strutture ludico-ricreative per cani, può essere affidata anche alle associazioni animaliste di cui all'articolo 28 del presente Regolamento, fatto salvo quanto contenuto nel Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni comuni urbani. In caso di stipula di accordi, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle Associazioni coinvolte nella gestione delle aree. Il rapporto fra Amministrazione Comunale e Associazioni di volontariato sarà regolato da apposita convenzione.

3. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori e proprietari, che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento. In particolare, sono tenuti ad osservare i seguenti oneri e obblighi:

- a) Tutti i cani che hanno accesso all'area devono essere registrati all'anagrafe canina;
- b) L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/detentori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area stessa. I proprietari/detentori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento per venti minuti, uno per volta, sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti. In deroga al paragrafo che precede i cani, accompagnati dai loro rispettivi proprietari/detentori e al massimo nel numero di 10, possono stare assieme nell'area solo esclusivamente qualora i rispettivi proprietari/detentori ritengano fondatamente che non possano verificarsi incompatibilità caratteriali e comportamentali. Resta inteso che qualora si presenti un utente, con a seguito un cane caratterialmente incompatibile con gli altri già presenti nell'area, deve poterne usufruire qualora gli altri cani abbiano già usufruito dell'area per 20 minuti: a seguito di sua richiesta gli altri proprietari/accompagnatori sono tenuti ad uscire dall'area coi rispettivi cani, farlo entrare e permettergli di godere dell'area per il tempo consentito.
- c) L'accesso all'area è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori e ai loro cani; i minori sono ammessi solo se accompagnati da un genitore e/o persona maggiorenne.
- d) I proprietari/detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani, in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose. In particolare devono essere sempre muniti di guinzaglio per trattenere i loro animali ogniqualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità.
- e) Su tutta l'area di sgambatura sono vietati: attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia), salvo motivi di addestramento all'ubbidienza; giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare; l'introduzione di mezzi di locomozione

(pattini, biciclette etc) che possano indurre eccitabilità.

f) Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente.

g) E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo dell'estro. Lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani: qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenere il proprio cane costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito

h) E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

i) L'igiene delle aree è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/detentori. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:

- essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;

- raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori.

- provvedere a mantenere l'area pulita da propri rifiuti (mozziconi di sigaretta, bottiglie, carte etc), provvedendo a depositarli negli appositi contenitori.

l) I proprietari/detentori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.

m) Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli.

n) Il proprietario/detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

4. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Corpo di Polizia Municipale e dalle Guardie Ecozoofile incaricate dall'Amministrazione Comunale. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

5. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, quali quella del regolamento di Polizia Urbana quanto alla mancata raccolta delle deiezioni, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro € 25,00 a € 150,00; ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i., per i trasgressori è ammesso il pagamento, della sanzione amministrativa pecuniaria, in misura ridotta corrispondente ad € 50,00;

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

In caso di violazioni, accertate con atto definitivo, alle norme del presente Regolamento, il proprietario/detentore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.

Art. 35 Accesso negli esercizi pubblici.

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Carrara.

2. Ai cani, accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1, purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio e, all'occorrenza, di museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore, che adotterà gli accorgimenti necessari. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni e/o danni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata comunicazione al Sindaco debitamente documentata e motivata, predispongano appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all'interno del medesimo esercizio. La concessione è annuale. Non è consentito al Responsabile dell'esercizio com-

merciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

4. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.

Art. 36 Guinzaglio e museruola.

1. I cani di proprietà, circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. E' vietato l'utilizzo di guinzaglio a strozzo. La museruola, rigida o morbida, va applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.

Art. 37 Cani morsicatori

1. Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al Servizio Veterinario dell'Azienda USL di riferimento.

2. I cani morsicatori sono sottoposti a controllo da parte di medici veterinari dell'Azienda USL di riferimento.

3. I medici veterinari del servizio veterinario regionale, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la eventuale necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale, con spese a carico del proprietario o del detentore.

4. Qualora, al termine dell'intervento terapeutico comportamentale, i servizi veterinari dell'azienda USL accertino l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario o del detentore, l'autorità sanitaria territorialmente competente adotta un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca del cane.

5. Il proprietario o il detentore ha la facoltà di rinunciare alla custodia del cane dichiarato a rischio potenziale elevato; tuttavia è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e dell'intervento terapeutico comportamentale, sino al momento di un'eventuale cambiamento di proprietà.

6. Qualora un cane venga certificato come "irrecuperabile" può essere mantenuto, a spese del proprietario o del detentore, presso strutture autorizzate che garantiscano l'incolumità a persone e altri animali nonché le condizioni di cui al presente Regolamento, o con le stesse garanzie ceduto ad un'associazione per la protezione degli animali.

7. I servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati a rischio potenziale elevato.

Art. 38 Raccolta deiezioni.

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di pulizia e decoro del luogo.

2. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap certificati impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci, salvo se accompagnati da persona vedente o in grado di effettuare la raccolta che vi dovrà provvedere.

3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

4. I proprietari e/o detentori di cani, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per la rimozione degli escrementi. con l'esclusione di animali per guida non vedenti e da essi condotti, salvo che non siano accompagnati da altra persona vedente,

Art. 39 Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro/a" o "gattaia/o".

Art. 40 Proprietà dei gatti liberi.

1. I gatti liberi, che vivono nel territorio comunale, appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
2. I gatti liberi sono tutelati dal Comune di Carrara.

Art. 41 Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale

1. L'Azienda Sanitaria Locale provvede, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata, in collaborazione con il Comune di Carrara, sia dalle associazioni di volontariato sia dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale, anche attraverso l'Ufficio dei diritti degli animali.

Art. 42 Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.

1. Il Comune di Carrara riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria competente per territorio e le Associazioni di volontariato animaliste.
2. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
3. L'accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
4. A sostegno dell'attività benemerita dei cittadini che, come gattaie/i si adoperino per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi potrà esser corrisposto, previa l'autorizzazione dell'Ufficio diritti degli animali, un sostegno, espresso in quantitativi idonei di alimenti, cure e quanto altro necessario a preservare gli animali in buone condizioni.
5. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari non entrati nel circuito della distribuzione da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

Art. 43 Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Carrara che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela ed eventuale costituzione di parte civile nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune di Carrara. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria di Massa Carrara esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Titolo VI – VOLATILI.

Art. 44 Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre puliti e riforniti

Art. 45 Dimensioni delle gabbie.

1. Nelle abitazioni gli animali non devono essere confinati permanentemente in locali di servizio.
2. Lo spazio di ogni gabbia/voliere deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Gli animali debbono poter aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere.
3. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno e fino a due esemplari adulti: altezza e lunghezza della gabbia dovranno essere cinque volte, e la profondità tre volte, l'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
4. Circa le dotazioni e la collocazione di gabbie e voliere, deve essere inoltre sempre garantito:
 - il loro corretto posizionamento: non debbono essere esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e devono essere lontano da fonti di calore;
 - la presenza di vaschetta per la pulizia del piumaggio e di un nido. Da aumentare in caso di più volatili;
 - la corretta pulizia, ivi compresa quella delle attrezzature interne (posatoi, beverini ecc.) e dell'ambiente esterno;
 - un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
6. E' fatto divieto di:
 - Rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.
 - Lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.
 - Tenere volatili acquatici, tipo oche o anatre, permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.
 - Strappare le penne, amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
 - Mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione.
7. E' vietata la vendita di pulcini, ad eccezione di quelli venduti ad allevatori con codice aziendale richiesto alla ASL.

Art. 46 Tutela dei volatili e della fauna selvatica.

1. Come previsto dalla legge n. 506 del 1981, è fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone e di qualunque altro uccello.
2. Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base a specifiche e individuali

autorizzazioni comunali, previa verifica da parte della ASL della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

3. Ai fini della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, art.5 lett. b) e d), e dell'art. 21 comma 1 lett. o) ultimo periodo della L. 157/1992, è vietato effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo, fatto salvo quanto previsto, in quanto applicabile, dall'art. 9 comma 1 e 2 della stessa direttiva. Pertanto fatti salvi i casi particolari d'urgenza, debitamente documentati, gli abbattimenti non potranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e agosto in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

4. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.

5. La pulizia degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

6. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane.

7. La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalle Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.

8. E' vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza dalla zona di massima piena di 10 metri.

9. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

10. Sono oggetto di speciale tutela le specie animali, le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale. In particolare sono oggetto di tutela le specie indicate all'art. 2 L. 11/02/1992, n. 157 e all'art. 27 L.R.T. 3/1994 e smi.

11. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone.

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI E RETTILI

Art. 47 Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 48 Dimensioni e caratteristiche degli acquari e rettilari. Divieti

1. Gli spazi e le modalità di detenzione di specie animali acquatiche non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite nell'Allegato A del presente Regolamento.

2. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquacoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui all'Allegato A del presente Regolamento;

b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;

c) mettere in palio, e cedere in premio, in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;

Titolo VIII - EQUINI

Art. 49- Principi distintivi

1. Il cavallo dichiarato da compagnia durante lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà quindi essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

3. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.

4. La superficie minima del box deve essere 2 volte l'altezza al garrese x 2 volte l'altezza al garrese, ovvero per un cavallo di 160 cm di altezza al garrese la superficie minima corrisponde a 3,2 m x 3,2 m = 10,24 mq. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperta in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno per almeno 8 ore, condizioni climatiche permettendo.

5. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.

6. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.

7. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

8. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.

9. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali – detti “vizi di stalla” - come il ticchio d'appoggio e il ballo dell'orso, si sconsiglia l'utilizzo del collare costrittivo e l'immobilità forzata legando l'animale ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).

10. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.

11. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

12. I proprietari e/o detentori di equini che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di rimuovere gli escrementi.

Titolo IX – ANIMALI ESOTICI

Art. 50 – Tutela degli animali esotici

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi

- di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune di Carrara per il tramite del Servizio veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente.
 3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
 4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
 5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
 6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune di Carrara, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
 7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune di Carrara che tramite il SUAP deve chiedere al Servizio Veterinario competente il nullaosta.
 8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitaria locale territoriale competente.
 9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
 10. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune di Carrara entro trenta giorni.
 11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
 12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune di Carrara, su istruttoria e parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio.
 13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'Azienda USL accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone. Gli spazi e le modalità di detenzione degli animali esotici non dovranno ad ogni modo essere mai inferiori a quelle stabilite nell'Allegato A del presente Regolamento.
 14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune di Carrara, del provvedimento di sequestro cautelativo amministrativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, ad un idoneo centro di ricovero con spese a carico del detentore

TITOLO X – PICCIONI E GABBIANI

Art. 51 Contenimento numerico delle popolazioni dei piccioni e dei gabbiani.

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico - sanitario ed il decoro urbano, per ridurre il numero nell'area urbana, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, è vietato, su tutto il territorio comunale, somministrare (in modo sistematico e non) alimenti ai piccioni allo stato libero o ai gabbiani.
2. Le azioni di contenimento del numero dei piccioni in libertà non possono essere esercitate con metodi cruenti e non.

Titolo XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 Sanzioni

1. Ove il fatto non costituisca reato, e salva diversa disposizione di legge, per le violazioni non sanzionate da altri articoli del presente Regolamento comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro. La sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni. I trasgressori sono ammessi al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente a 50,00 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, e salva diversa disposizione di legge, le violazioni delle disposizioni di cui agli art. 8 comma 1, ad eccezione della lettera e) per cui si applica la sanzione di cui all'art. 11 del Regolamento di Polizia Urbana, comma 3 e comma 4, art. 11, art. 13, art.16, art.17, art. 18 comma 1, art. 21, art.24, art.32 comma 3, sono punite con la sanzione da euro 80,00 a 480,00. Per gli stessi articoli e commi la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni. I trasgressori sono ammessi al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 160,00.

Le violazioni delle disposizioni dell'art. 34, così come stabilito dal comma 5 del detto articolo, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, quali quella del regolamento di Polizia Urbana quanto alla mancata raccolta delle deiezioni, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00. I trasgressori sono ammessi al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00.

Le violazioni delle disposizioni dell'art. 33, comma 5, lett. d) e dell'art 38 sono punite con la sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 450,00. I trasgressori sono ammessi al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 150,00.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, e salvo diversa disposizione di legge, qualora l'autorità competente accerti la violazione delle specifiche tecniche e degli obblighi relativi all'allegato A al presente Regolamento, fermo restando le sanzioni previste, invita il responsabile a ristabilire il rispetto degli stessi mediante apposite prescrizioni e relativo termine di adeguamento: la mancata attuazione di tali prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00. La sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni. I trasgressori sono ammessi al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 160,00

4. Ai trasgressori delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione in misura ridotta, indicata dai singoli articoli, nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689 del 24/11/1981. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono presentare scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni all'autorità competente per l'emanazione della successiva ordinanza ingiunzione. I proventi e le spese sono destinati al Comune di Carrara.

5. Nei casi previsti dall' art. 11 (**Maltrattamento di animali**), 16 (**Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona**), 21 (**Divieto di accattonaggio con animali aventi ruolo attivo nella pratica nonché con femmine in estro o in fase di allattamento e/o svezzamento, con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati**) e 22 (**Divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio**) del presente Regolamento e nei casi di mancato adempimento alle prescrizioni e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede al sequestro e, successivamente, alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione e/o dell'animale. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

6. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività relativa, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e

la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività commerciale di vendita sia di animali sia di altri generi merceologici, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione della sola attività relativa alla vendita di animali, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

7. Il Comune di Carrara provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali, anche per finalità commerciali o lucrative, a chiunque rinunci per due volte al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla pubblica amministrazione o nei casi di sanzione, condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p. e ss, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20-07-2004. Il Comune di Carrara, senza preclusione e pregiudizio per l'azione penale, predispone un apposito servizio presso l'UDA e in concerto con l'Avvocatura e l'Ufficio commercio per:

- a) l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di esecutorietà;
- b) la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività commerciale nei casi previsti;
- c) il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

8. Il Comune di Carrara, quale massima autorità locale nonché responsabile della tutela di tutti gli animali presenti sul proprio territorio, promuove l'azione penale, civile ed esercita l'azione amministrativa per quanto attiene gli atti illeciti rivolti contro gli animali.

9. Il Comune di Carrara provvede, entro 24 mesi dall'approvazione del presente Regolamento, al sequestro ed alla chiusura delle attività con fini di lucro concernenti animali, se sprovviste delle necessarie autorizzazioni.

10. Per quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti, si rinvia alle disposizioni contenute nella L. n. 689 del 24/11/98 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali, anche in collaborazione con la Polizia Municipale, provvede alla redazione ed alla diffusione - quest'ultima anche a mezzo di Guardie ecozoofile e/o le Associazioni Animaliste, ove diano la loro disponibilità - con periodicità almeno annuale, di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, Associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 53 Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, e, ai sensi dell'art. 51 della L.R.T. n. 3/1994, Carabinieri, Polizia di Stato, Servizi Veterinari ASL, Corpi di Polizia Regionali, Polizia Provinciale, Guardie Zoofile, ed il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali.

Quando sia necessario stabilire lo stato di salute degli animali gli organi di controllo dovranno essere coadiuvati dai servizi veterinari della Competente ASL.

2. Il personale della Polizia Municipale, incaricato del controllo sul rispetto delle norme del presente Regolamento, che opera in sinergia con l'Ufficio competente per la tutela degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus con finalità statutarie di protezione degli animali, può essere formato attraverso la realizzazione di appositi percorsi, organizzati dall'Amministrazione comunale.

3. Le Guardie Zoofile possono partecipare al corso organizzato dal Comune di Carrara per formare il personale della Polizia Municipale.

Art. 54 Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altri regolamenti comunali.

Art. 55 Norme transitorie

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 240 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito nel presente regolamento.

Art. 56 Entrata in vigore

Il presente Regolamento diventa esecutivo trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio